



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

.....

N. 064

OGGETTO: Costituzione di un soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burchi e Villasimius a cui affidare direttamente la Gestione Integrata Associata dei Servizi Socio- Assistenziali Educativi nonché quelli a rilevanza Socio-Sanitaria. Individuazione della “Fondazione di Partecipazione quale forma giuridica più appropriata da far assumere al soggetto misto pubblico Privata. Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto.

=====

L'anno **DUEMILASETTE** del mese di **DICIANNOVE** il giorno **DICEMBRE** alle ore **18,30** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA	X	
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA		X
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO	X	
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA		X
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE		X			

Presenti n. **10**

Assenti n. **03**

Assiste la seduta il Segretario *Supplente Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di istituzione, unitamente ai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Villasimius, di una fondazione, strumento privatistico per la gestione dei servizi Sociali, per la parte assorbita dal P.L.U.S, DEI Comuni di cui sopra.

La Fondazione di cui si allegano agli atti la bozza di atto costitutivo e lo statuto, oltre che dai Comuni partecipanti sarà costituita anche da soggetti privati individuati attraverso una gara pubblica, gara che è stata vinta da una associazione temporanea di imprese costituita dalle Coop. Sociale Il Cigno con sede in Sinnai, dalla Coop. Sociale Impara con Noi con sede in Sinnai, dalla Coop. Sociale C.T.R. ONLUS con sede in Cagliari e dalla Coop. Sociale Frades con sede in Santulussurgiu; la Capofila di questa A.T.I. è la Coop. Sociale Il Cigno.

Il Presidente precisa che il Consiglio è chiamato a esprimersi sulla Bozza di Statuto e di atto costitutivo, che dovrà essere esaminata da tutti i consigli comunali dei Comuni facenti parte della fondazione prima di arrivare alla stesura definitiva che sarà sottoposta nuovamente alla approvazione del consiglio.

Terminata la presentazione della proposta allegata alla presente, il Presidente apre la discussione.

Interviene il consigliere Massa che ringrazia il Presidente per la precisazione in merito alla proposta all'attenzione del consiglio che riguarda la bozza dello statuto e dell'atto costitutivo e non la stesura definitiva di tali atti;

Interviene il consigliere Cadoni Vincenzo per dichiarazione di voto – dichiara le propria perplessità in ordine a due aspetti:

- il primo si riferisce al fatto che la partecipazione del Comune di Villasimius alla fondazione costituisce quasi una annessione più che una partecipazione vera e propria;
- il secondo si riferisce agli organi dell'Istituzione che tagliano quasi completamente fuori il Comune di Villasimius dando la assoluta preminenza al Comune Capofila.

Per questi motivi dichiara il voto contrario.

Il Presidente passa quindi alla votazione che dà il seguente risultato.

Presenti e votanti 10

Favorevoli 8

Contrari 2 (Cadoni Vincenzo - Meloni Aldo)

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta relativa alla costituzione di un soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Villasimius a cui affidare direttamente la Gestione Integrata Associata dei Servizi Socio- Assistenziali Educativi nonché quelli a rilevanza Socio-Sanitaria.

Individuazione della “Fondazione di Partecipazione quale forma giuridica più appropriata da far assumere al soggetto misto pubblico Privata. Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto che di seguito si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO

Costituzione di un soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Villasimius a cui affidare direttamente la Gestione Integrata Associata dei servizi socio-assistenziali ed educativi nonché quelli a rilevanza socio-sanitaria. Individuazione della “Fondazione di Partecipazione” quale forma giuridica più appropriata da far assumere al soggetto misto pubblico privato. Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di Statuto.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 78 del 06.03.2006 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica con ricorso a procedura ristretta (appalto – concorso) ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 23 del 23.12.2005 per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare per la durata di un anno la gestione integrata dei servizi socio assistenziali ed educativi opzionabile quale partner privato nel procedimento di costituzione di un soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005.
- che con la medesima determinazione è stato approvato il disciplinare di gara contenente le linee guida per la predisposizione del progetto esecutivo di gestione integrata nonché il bando di gara che è stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio Comunale, sul Sito Istituzionale del Comune nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sui quotidiani a diffusione nazionale "La Repubblica" e "Il Sole 24 Ore" e sui quotidiani a diffusione regionale "La Nuova Sardegna" e "L'Unione Sarda".
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 269 del 12.09.2006 si è proceduto ad approvare le risultanze della verifica della prequalificazione e ad approvare la lettera di invito ed i documenti correlati.
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 310 del 24.10.2006 sono stati approvati i verbali della gara suddetta ed è stato determinato l'affidamento definitivo della gestione integrata dei servizi all'A.T.I. Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, Cooperativa Sociale Impara Con Noi Onlus con sede in Sinnai Via Fiume n° 17, Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus con sede in Cagliari Via Roma n° 167, Cooperativa Sociale Che Frades con sede in Santulussurgiu Via La Marmora n° 23, e per essa la Capogruppo Mandataria individuata Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14 per aver ottenuto il miglior punteggio sui criteri di valutazione pari a 73 punti su 100.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 10.08.2006 e n° 67 del 07.11.2006 il Comune di Villasimius ha aderito alla procedura di gara di cui sopra al fine della gestione associata dei servizi nella forma della convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000;
- che anche i Comuni di Maracalagonis e Burcei, rispettivamente con deliberazioni dei propri Consigli Comunali n° 33 del 16.11.2006 e n° 32 del 15.11.2006, hanno aderito alla gestione associata dei servizi socio assistenziali in forma di convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000;
- che la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi afferenti l'area socio assistenziale ed educativa tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Villasimius e Burcei è stata sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 12.12.2006 e prevede all'art. 2 che " Gli enti sottoscrittori individuano nell'Amministrazione Comunale di Sinnai il Comune Capofila a cui fa capo la gestione associata dei servizi socio assistenziali ed educativi oggetto della presente convenzione, che si avvarrà del gestore individuato a seguito di affidamento della procedura di gara con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 310 del 24.10.2006 (...)"
- che con determinazioni del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 391 e n° 254 rispettivamente del 22/12/2006 e del 19/07/2007 si è proceduto ad individuare i servizi socio assistenziali ed educativi della gestione associata fra i comuni di Sinnai, Villasimius, Maracalagonis e Burcei affidati al gestore con i relativi stanziamenti di spesa occorrenti;

CONSTATATO CHE l'Unità di Progetto Intersettoriale prevista con deliberazione della G.C. n° 116 del 13.06.2005 costituitasi allo scopo di redigere lo studio di fattibilità ha proceduto ad analizzare e comparare le varie forme di gestione rintracciabili nell'ordinamento giuridico, peraltro interfacciandosi con il Comitato di Coordinamento Tecnico, previsto nella convenzione fra enti, a seguito dell'assunzione del carattere associato della gestione dei servizi;

PRECISATO CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale del Comune di Sinnai n° 270 del 08.10.2007 si è proceduto ad individuare peraltro un professionista esterno al fine di supportare l'unità di progetto nella definizione dello studio di fattibilità di cui trattasi prevalentemente nell'analisi di alcuni aspetti giuridici, economici e fiscali di matrice privata e quindi fuori dalle competenze squisitamente pubblicistiche presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO CHE:

- in data 16/10/2007, il Sindaco del Comune di Sinnai ha presentato al Comitato di Coordinamento Politico, organo politico decisionale previsto dalla convenzione fra i Comuni di Sinnai, Burcei, Maracalagonis e Villasimius per la gestione associata dei servizi di cui trattasi, le prime considerazioni elaborate dai tecnici incaricati in merito alla costituzione del soggetto misto pubblico privato a cui le Amministrazioni Comunali intendono affidare la gestione dei servizi suddetti ;
- il Comitato di Coordinamento Politico nella stessa seduta si è espresso favorevolmente sull'ipotesi di ricondurre il soggetto misto pubblico privato alla forma giuridica della "Fondazione di Partecipazione" nonché sulla opportunità che il Comune di Sinnai in qualità di Ente Capofila eserciti, in nome e per conto di tutti i Comuni associati previa stipulazione di apposito protocollo d'intesa, l'opzione prevista nella procedura ad evidenza pubblica;
- che le decisioni assunte dal comitato di coordinamento politico della gestione associata sono state ricondotte alla stipulazione di un protocollo d'intesa, sottoscritto dai Sindaci fra le date dal 26.10.2007 al 30.10.2007;

CONSTATATO CHE con deliberazione della G.C. n° 170 del 31.10.2007 il Comune di Sinnai, in qualità di Comune Capofila ed in esecuzione del protocollo d'intesa sopra richiamato, ha proceduto all'esercizio dell'opzione prevista nella procedura ad evidenza pubblica consistente nell'individuare l'attuale gestore unico dei servizi socio assistenziali ed educativi, costituito dall'A.T.I. "Cooperativa Sociale Il Cigno, Cooperativa Sociale Impara Con Noi, Cooperativa Sociale CTR Onlus e Cooperativa Sociale Che Frades" quale primo partner privato del soggetto misto pubblico privato in fase di costituzione.

DATO ATTO CHE con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha promosso l'iniziativa per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova forma gestionale mediante la costituzione di una Fondazione di Partecipazione a cui affidare direttamente ai sensi delle LL.RR. n° 23/05 e n° 7/05 i servizi socio assistenziali ed educativi nonché di quelli a rilevanza socio-sanitaria, e proponendo per l'approvazione uno schema di statuto e di atto costitutivo;

VALUTATO CHE :

- le quattro amministrazioni comunali di Sinnai, Burcei, Villasimius e Maracalagonis, ritengono che con l'entrata in vigore della L.R. n° 23 del 23/12/2005 e con l'adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per l'ambito Quartu, sia ancor più necessario promuovere nuove modalità di programmazione e gestione degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che comportano necessariamente una vera e propria

riorganizzazione delle politiche e strategie socio assistenziali da parte degli Enti Locali;

- in tale ottica ancor più oggi, i Comuni sono chiamati a svolgere in modo associato il ruolo di “regista” della programmazione e del controllo dei propri servizi, più che effettivo soggetto erogatore delle prestazioni;

- I Comuni, con gli atti sinora posti in essere e con la volontà di costituire il nuovo soggetto giuridico di cui trattasi, intendono rafforzare la propria competenza a decidere sulle politiche sociali quale diritto e dovere irrinunciabile verso le comunità che rappresentano, al fine di poter significativamente incidere sulle politiche del welfare locale.

RITENUTO CHE la riorganizzazione dei servizi socio assistenziali ed educativi persegue i seguenti obiettivi strategici:

- Esercitare e rafforzare in capo alle Amministrazioni Comunali l'attività strategica di indirizzo, pianificazione, controllo e valutazione dei servizi sociali che rispondono alle esigenze essenziali e/o diffuse della comunità locale, piuttosto che effettivi soggetti erogatori delle prestazioni;
- Promuovere e dare attuazione ai principi trasversali di solidarietà, sussidiarietà e pari opportunità nell'ambito delle politiche pubbliche socio assistenziali, con strutture stabili di concertazione, informazione e coprogettazione;
- Garantire la presa in carico sociale e socio assistenziale degli utenti secondo un'analisi attenta dei bisogni, attraverso un variegato e diversificato ventaglio di soluzioni ed interventi che fanno capo interamente ad un'unica struttura organizzativa tale da assicurare unicità di risposta, certezza delle informazioni e standardizzazione dei processi quantomeno negli elementi macro.
- Migliorare e potenziare gli standard di qualità ed economicità dei Servizi offerti alla cittadinanza, mediante una migliore allocazione e utilizzazione delle risorse economiche, umane e strumentali presenti nel territorio, valorizzando e potenziando le esperienze metodologiche di maggiore efficacia sviluppate tanto nel pubblico che nel privato.
- Incrementare e reperire risorse aggiuntive, di qualsiasi natura, provenienti dal privato finalizzate al miglioramento e all'estensione dei servizi e al soddisfacimento di nuovi bisogni sociali.

CONSTATATO CHE l'impegno politico-strategico delle quattro amministrazioni sinora compiuto è quello di costituire un soggetto capace di avere una propria autonoma identità e di poter essere strumento gestionale ed operativo per un'efficace ed effettiva integrazione socio sanitaria, elemento aggregante ed avanzato di collaborazione tra i comuni e l'azienda sanitaria locale, in grado di essere centro nevralgico della pianificazione e gestione dei servizi alla persona nel contesto territoriale;

VALUTATO positivamente il percorso sinora condotto dalle quattro Amministrazioni Comunali che, perseguendo gli indirizzi forniti dai rispettivi Consigli Comunali, si è caratterizzato per i seguenti elementi:

- aver sperimentato, per un anno, previa procedura ad evidenza pubblica la gestione integrata associata mediante un unico gestore il quale ha dato garanzia di soddisfacenti livelli qualitativi di prestazione dei servizi, ha prestato particolare attenzione alle dinamiche sociali del territorio anche in un'ottica di coinvolgimento e partecipazione delle comunità di riferimento, ha dato in ogni circostanza piena disponibilità alla definizione positiva delle problematiche emerse che hanno caratterizzato l'anno di sperimentazione della gestione unica integrata associata, ha improntato la propria organizzazione verso caratteristiche di flessibilità, continuità e

professionalità ricercando continuamente il miglior assetto necessario a governare simultaneamente la crescita dei servizi da una parte con il doveroso mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi dall'altra;

- aver avviato un effettivo processo di integrazione interistituzionale fra le quattro amministrazioni su almeno due livelli:
 - il primo rappresentato dal coordinamento degli interventi messi in atto autonomamente da ciascun ente, con definizione di un percorso atto a produrre ed attuare una regolamentazione comune dell'ambito considerato con l'avvio di azioni trasversali di supporto condotte attraverso la gestione associata e la determinazione del grado ottimale di integrazione di risorse umane e materiali da raggiungere nel medio termine;
 - il secondo mediante la creazione di un'appropriata ripartizione delle competenze gestionali tra l'Ente Capofila ed i singoli enti locali, che ha determinato di fatto una concorrenza funzionale delle diverse strutture in rapporto a valutazioni di efficienza – efficacia, anche mediante ricorso al gestore unico esterno individuato dal Comune Capofila per tutto il contesto territoriale individuato.
- Aver condotto congiuntamente e serratamente un'analisi approfondita sulle modalità gestionali, analizzando le potenzialità positive e le aree di criticità delle forme giuridiche possibili (Istituzione, Azienda speciale, Consorzio, Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata e Fondazione di Partecipazione) e pervenendo concordemente a ritenere che lo strumento più idoneo per il soddisfacimento degli obiettivi strategici individuati, fosse quello della Fondazione di Partecipazione;

ANALIZZATI e valutati positivamente gli elementi distintivi che caratterizzano la suddetta forma giuridica che si connota principalmente per:

- Perseguimento dell'Interesse Pubblico in una logica aziendale, caratterizzata da finalità di Pubblico Interesse e senza scopo di lucro;
- La capacità di modulare la propria organizzazione e la propria strategia sulla base delle esigenze e degli obiettivi degli Enti Pubblici fondatori promotori;
- Collocazione giuridica dell'organismo nel contesto della normativa di diritto privato, pur rispettando i principi di diritto amministrativo;
- La capacità della struttura fondativa di acquisire capitali e/o risorse di varia natura provenienti dal privato con destinazione ai fini collettivi e di utilità pubblica ed ai servizi di interesse generale individuati negli scopi della Fondazione;
- Garantire snellezza operativa e gestionale che consentono di realizzare gli obiettivi con l'utilizzo di mezzi più flessibili di quelli della pubblica amministrazione;
- Rappresentare una forma giuridica aperta all'adesione anche successiva alla costituzione da parte di altri Enti pubblici e di Soggetti privati, che si riconoscono nella finalità e scopo della Fondazione.
- Rappresentare uno strumento gestionale innovativo per un'efficace ed effettiva integrazione socio sanitaria;

CONSIDERATO CHE il processo di riorganizzazione di cui trattasi:

- non comporta modifiche sulle attuali dotazioni organiche degli enti promotori, che sinora inadeguate, assumeranno, con il trasferimento delle funzioni gestionali ed operative alla Fondazione di Partecipazione, una dimensione appropriata, adeguata e strategica rispetto ai compiti di pianificazione, programmazione, verifica e controllo, supervisione e monitoraggio che rimangono in capo agli enti locali;
- comporterà il trasferimento in uso delle strutture comunali e delle relative dotazioni strumentali destinate ai servizi socio assistenziali ed educativi di proprietà degli enti locali promotori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

- comporterà il trasferimento delle risorse finanziarie da parte degli enti locali promotori in misura adeguata alle funzioni esercitate dalla Fondazione di Partecipazione come stabilite annualmente dai contratti di servizio secondo criteri di proporzionalità demografica nonché in funzione delle risorse disponibili anche a seguito di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari ottenuti per il soddisfacimento di bisogni sociali;

PRESO ATTO CHE al fine di proseguire sul versante dell'integrazione interistituzionale fra gli enti continuano ad applicarsi le forme associate gestionali previste nella convenzione di gestione associata fra enti stipulata in data 12.12.2006 ed in particolare le competenze proprie del Comitato di Coordinamento Tecnico e del Comune Capofila;

DATO ATTO CHE il Comitato di Coordinamento Politico della gestione associata riunitosi in data 10.12.2007 ha stabilito di promuovere la costituzione della Fondazione di Partecipazione promossa e costituita in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Burcei, Maracalagonis e Villasimius con la partecipazione del costituendo consorzio fra le cooperative sociali facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa Sociale Il Cigno, Cooperativa Sociale Impara Con Noi, Cooperativa Sociale CTR Onlus e Cooperativa Sociale Che Frades" quale primo partner privato a valenza operativa;

PRECISATO CHE il suddetto comitato di coordinamento politico ha stabilito di dotare la Fondazione di Partecipazione:

- di un Fondo di Dotazione iniziale, quale patrimonio fondativo, pari a € 60.000,00 così suddiviso:
 - € 20.000,00 da parte del Comune di Sinnai;
 - € 10.000,00 da parte del Comune di Maracalagonis;
 - € 5.000,00 da parte del Comune di Burcei;
 - € 5.000,00 da parte del Comune di Villasimius;
 - € 20.000,00 da parte del costituendo Consorzio fra le cooperative sociali facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa Sociale Il Cigno, Cooperativa Sociale Impara Con Noi, Cooperativa Sociale CTR Onlus e Cooperativa Sociale Che Frades";
- di un Fondo Iniziale di Gestione pari a € 32.000,00 a carico dei Comuni Fondatori per far fronte alle prime spese di costituzione e di funzionamento degli organi della Fondazione, così suddiviso:
 - € 16.000,00 da parte del Comune di Sinnai;
 - € 8.000,00 da parte del Comune di Maracalagonis;
 - € 4.000,00 da parte del Comune di Burcei;
 - € 4.000,00 da parte del Comune di Villasimius;

DI DARE ATTO CHE il Fondo Iniziale di Gestione sarà ulteriormente incrementato quale quota a carico del Socio Partecipante Fondatore nella misura proporzionale alla quota di partecipazione per far fronte alle prime spese di costituzione e di funzionamento degli organi della Fondazione nonché in misura intera a fronte degli oneri da sostenere per la nomina del Direttore Generale anche mediante riduzione dei compensi dovuti a fronte delle prestazioni di servizio affidate, come richiesto dallo stesso partner privato;

DI DARE ATTO CHE gli enti locali promotori intendono garantire la funzionalità della fondazione ed il raggiungimento dello scopo statutario mediante l'affidamento diretto alla stessa dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R n° 7 del 21.04.2005, mediante stipulazione di uno o più contratti di

servizio che prevedano un trasferimento in conto gestione delle risorse proporzionate alla dimensione demografica di ciascun ente;

PRESO ATTO CHE a seguito delle richieste di modifica agli schemi di statuto ed atto costitutivo approvati con deliberazione della G.C. n° 170 del 31.10.2007 presentate dalla componente privata si è provveduto a valutarle ed ad accoglierle in parte, nonché si è reso necessario procedere ad una revisione generale della terminologia utilizzata riguardo agli adempimenti e documenti contabili della fondazione, riconducendo gli stessi a quelli propri della contabilità privata degli enti non profit;

VISTI gli schemi di statuto e atto costitutivo, predisposti dal Comune capofila;

PROPONE

- di ribadire quale scelta politico-amministrativa, la volontà di assumere tutti i servizi socio-assistenziali ed educativi nonché quelli a valenza socio sanitaria, compresi nel novero dei servizi di interesse generale in quanto attività doverose finalizzate a soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività, quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
- di promuovere, per le motivazioni indicate in premessa, mediante un partenariato pubblico privato la costituzione di una Fondazione di Partecipazione partecipata in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Burcei, Maracalagonis e Villasimius e con l'adesione del partner privato operativo opzionato, come scaturito dalla procedura di evidenza pubblica sopra richiamata, il quale parteciperà alla Fondazione attraverso la costituzione di un consorzio di cooperative sociali come previsto nella procedura di gara;
- di approvare lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n° 23 articoli;
- di approvare lo schema di atto costitutivo allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dotare la suddetta fondazione di un Fondo di Dotazione iniziale, quale patrimonio fondativo, pari a € 60.000,00 così suddiviso:
 - € 20.000,00 da parte del Comune di Sinnai;
 - € 10.000,00 da parte del Comune di Maracalagonis;
 - € 5.000,00 da parte del Comune di Burcei;
 - € 5.000,00 da parte del Comune di Villasimius;
 - € 20.000,00 da parte del costituendo Consorzio fra le cooperative sociali facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa Sociale Il Cigno, Cooperativa Sociale Impara Con Noi, Cooperativa Sociale CTR Onlus e Cooperativa Sociale Che Frades";
- di un Fondo Iniziale di Gestione pari a € 32.000,00 a carico dei Comuni Fondatori per far fronte alle prime spese di costituzione e di funzionamento degli organi della Fondazione, così suddiviso:
 - € 16.000,00 da parte del Comune di Sinnai;
 - € 8.000,00 da parte del Comune di Maracalagonis;
 - € 4.000,00 da parte del Comune di Burcei;
 - € 4.000,00 da parte del Comune di Villasimius;
- di prendere atto che il Fondo Iniziale di Gestione sarà ulteriormente incrementato quale quota a carico del Socio Partecipante Fondatore nella misura proporzionale alla quota di partecipazione per far fronte alle prime spese di costituzione e di funzionamento degli organi della Fondazione nonché in misura intera a fronte degli oneri da sostenere per la

nomina del Direttore Generale anche mediante riduzione dei compensi dovuti a fronte delle prestazioni di servizio affidate, come richiesto dallo stesso partner privato;

- di stabilire che la funzionalità della fondazione ed il raggiungimento dello scopo statutario sarà garantito mediante l'affidamento diretto alla stessa dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R n° 7 del 21.04.2005, mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio, per una durata massima complessiva di 20 (venti) anni che prevedano un trasferimento in conto gestione delle risorse proporzionate alla dimensione demografica di ciascun ente;
- di demandare al Sindaco del Comune di Villasimius la stipulazione dell'atto costitutivo, definendo la denominazione con le altre parti fondatrici, autorizzandolo peraltro ad apportare in sede di costituzione le variazioni non sostanziali all'atto costitutivo ed allo statuto che si rendessero necessarie a far ottenere alla Fondazione stessa il riconoscimento della personalità giuridica;
- di prendere atto che il Comune di Sinnai svolgerà la funzione di Comune Capofila relativamente ai procedimenti di costituzione della Fondazione e pertanto si farà carico di coordinare le attività relative per i quattro comuni;
- di far fronte alla quota del F.do di dotazione a carico del Comune di Villasimius pari a € 5.000,00 mediante le risorse previste nel Cap. 760/1 Imp. 2830 del Bilancio di Previsione 2007;
- di far fronte alla quota del F.do di gestione a carico del Comune di Villasimius i pari a € 4.000,00 mediante le risorse previste nel Cap. 760/1 Imp. 2830 del Bilancio di Previsione 2007;
- di dare atto che la partecipazione del partner privato già individuato è subordinata a comunicazione formale di adesione.
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto l'esito della votazione con 8 voti favorevoli e due contrari (Cadoni Vincenzo - Meloni Aldo)

DELIBERA

Di approvare in conformità la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Costituzione di un soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burchi e Villasimius a cui affidare direttamente la Gestione Integrata Associata dei Servizi Socio- Assistenziali Educativi nonché quelli a rilevanza Socio-Sanitaria.

Individuazione della "Fondazione di Partecipazione quale forma giuridica più appropriata da far assumere al soggetto misto pubblico Privata. Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto".

BOZZA DI
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE [ipotesi di denominazione]

Art. 1

Costituzione – sede – Delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata[], con sede in Sinnai, presso il Comune di Sinnai. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata [].

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo O.N.L.U.S. – “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” .

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La fondazione persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento. La fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita. In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio assistenziali con quelli di ambito sanitario e relativi alla qualità della vita, della presa in carico dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Art. 4

Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei soci partecipanti fondatori appositamente selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5

Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo :

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- 5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali e socio sanitarie;
- 6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- 7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- 8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- 9) istituire premi, concorsi e borse di studio;
- 10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7
Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori ed i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento , è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti e Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9
Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo come definiti dal Regolamento interno di contabilità e gestione della Fondazione.

Entro i termini di legge il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, il Bilancio d'Esercizio precedente. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dagli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità e Gestione della Fondazione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili; Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI
- PARTECIPANTI FONDATORI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI – DONATORI

Art. 11

Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori:

- Il Comune di Burcei;
- Il Comune di Maracalagonis;
- Il Comune di Sinnai;
- Il Comune di Villasimius.

Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ai seguenti altri enti pubblici:

- Regione Autonoma della Sardegna;
- Provincia di Cagliari
- Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari o comunque quella competente nel territorio;
- Altri Comuni o Aggregazioni di Comuni;
- Le Università degli Studi;

I citati Enti Pubblici devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 12

Partecipanti Fondatori

E' Partecipante Fondatore _____ con sede in _____ Via _____ n° _____ P.I. _____ C.F. _____ iscritto nel registro delle Imprese _____ al n° _____ che interviene nella costituzione della Fondazione di partecipazione, quale primo soggetto partner privato operativo selezionato con procedura ad evidenza pubblica. La partecipazione del suddetto socio partecipante fondatore è limitata al periodo intercorrente fra la data di costituzione della Fondazione e per i successivi 20(venti) anni ininterrotti e continuativi, decorsi i quali avverrà la decadenza di diritto, fatte salve le disposizioni previste dal successivo Art. 14 del presente Statuto.

Potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ad altri soggetti privati con caratteristiche operative, che vengano selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica indette ed espletate dai Soci Promotori Fondatori. I suddetti soci partecipanti fondatori devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione e possiedano i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura di evidenza pubblica. In tal caso la qualificazione di Partecipante Fondatore dura per il periodo previsto nella procedura di evidenza pubblica. Le procedure di evidenza pubblica suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti concorrenti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Gestione. Il valore minimo di contributo è stabilito in € 100.000,00. In tal caso la qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 13

Partecipanti Sostenitori-Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 14

Esclusione e Recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori- Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di soci partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- Al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante fondatore;
- La perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- Al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I partecipanti fondatori a matrice operativa selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta del consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e riportato negli atti della gara ad evidenza pubblica.

I partecipanti sostenitori donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I promotori fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 16

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di quindici membri. La composizione sarà la seguente:

- un membro nominato da ciascuno dei Promotori Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

- un membro nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dalla Provincia di Cagliari nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dalle Università degli Studi che intendano aderire;
- Un membro nominato dagli altri ulteriori Promotori Fondatori che aderiscano successivamente alla costituzione della Fondazione sino ad un massimo di tre membri complessivamente;
- Un membro nominato dai Partecipanti Fondatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, sino ad un massimo di tre membri complessivamente, di cui uno di diritto a favore del Partecipante Fondatore che ha sottoscritto l'atto costitutivo;
- un membro nominato dai Partecipanti sostenitori-donatori;

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo di un altro mandato consecutivo salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione e del Direttore Generale gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore, partecipante sostenitore e donatore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori e donatori;
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di Indirizzo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione .

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 17 *Quorum*

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole: il numero dei punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del consiglio. Il 60% dei punti voto è attribuito ai membri rappresentanti i Promotori Fondatori, il 30% ai membri nominati dai Partecipanti Fondatori ed il restante 10% tra i Partecipanti Sostenitori e Donatori in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla Gestione della Fondazione. In assenza di soci Partecipanti Sostenitori e Donatori il 10% dei punti voto è distribuito proporzionalmente ai soci Promotori Fondatori ed ai Partecipanti Fondatori.

I 2/3 dei punti voto spettanti ai fondatori promotori sono suddivisi in parti uguali mentre il restante 1/3 è riservato ai Fondatori Promotori che hanno dato vita alla Fondazione tra loro suddiviso in parti uguali;

Nel caso in cui uno dei Fondatori Promotori non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti voto si ridistribuisce ai sensi del comma precedente a favore dei restanti fondatori promotori presenti alla riunione con delega sull'ordine del giorno .

I 2/3 dei punti voto spettanti ai Partecipanti Fondatori sono suddivisi in parti uguali mentre il restante 1/3 è riservato ai Partecipanti Fondatori a carattere operativo selezionati per procedura ad evidenza pubblica;

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione , il Consiglio delibera validamente con la presenza del 60% dei punti voto, e con il voto favorevole del 60% dei punti voto . Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% dei punti voto assegnati e delibera con il voto favorevole del 51 % dei presenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 45% dei punti voto assegnati e delibera con il 51% dei presenti .

Art. 18 *Consiglio di Gestione*

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero di membri variabile pari a tre o a cinque. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente:

- i 2/3 (due terzi) in caso di tre membri o i 3/5 (tre quinti) in caso di cinque membri devono essere rappresentativi dei soci promotori fondatori;
- 1/3 (un terzo) in caso di tre membri o i 2/5 (due quinti) in caso di cinque membri deve essere rappresentativo dei partecipanti fondatori o sostenitori. Fra i rappresentanti dei partecipanti almeno un componente è nominato dai partecipanti fondatori.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

La veste di membro del consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare i regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Soci Fondatori Promotori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte

del Consiglio d'Indirizzo prima della scadenza del mandato. Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio di Gestione.

Art. 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Gestione, fra una rosa di esperti predisposta dai Partecipanti Fondatori a matrice operativa. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predisporre budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Soci Fondatori Promotori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti Fondatori e dai partecipanti sostenitori donatori.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il Liquidatore ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23
Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

BOZZA

N. _____ REPERTORIO

RACCOLTA N. _____

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno duemilasette in _____, nel mio studio sito in _____ n. _____.

Davanti a me dottor _____, Notaio in _____, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____, alla presenza dei signori:

- _____, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, Via _____, _____;

- _____, nato a _____ il giorno _____, residente a _____, Via _____, _____;

testimoni a me noti ed idonei,

SONO COMPARI I SIGNORI

- **P.E. SERRELI SANDRO**, nato a Sinnai il giorno _____, libero professionista,

- **DOTT.SSA ESCANA ANNA RITA**, nata a Cagliari il giorno _____, dirigente,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente nelle rispettive qualità di Sindaco Pro Tempore e di Responsabile dell'Area Economico Sociale - legali rappresentante del

"COMUNE DI SINNAI"

con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c., C.F. _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del predetto Comune in data _____, N. Reg. Del. _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- **ING. CARIA GIUSEPPE**, nato a _____ il giorno _____, libero professionista,

- **DOTT. STAFFA SALVATORE**, nato a Cagliari il giorno _____, pedagoga,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente nelle rispettive qualità di Sindaco Pro Tempore e di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione - legali rappresentante del

"COMUNE DI BURCEI"

con sede in Burcei, Via Progresso s.n.c., C.F. _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del predetto Comune in data _____, N. Reg. Del. _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

- **SIG. SANNA SALVATORE**, nato a _____ il giorno _____, _____,

- **DOTT.** _____, nato a Cagliari il giorno _____, _____,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente nelle rispettive qualità di Sindaco Pro Tempore e di Responsabile del Servizio Politiche Sociali _____ - legali rappresentante del

"COMUNE DI VILLASIMIUS"

con sede in Villasimius, Piazza _____ s.n.c., C.F. _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del predetto Comune in data _____, N. Reg. Del. _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C".

- **SIG.** _____, nato a _____ il giorno _____, _____,

- **SIG.RA ONALI SIMONETTA**, nato a Cagliari il giorno _____, _____,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente nelle rispettive qualità di Sindaco Pro Tempore e di Responsabile del Servizio Politiche Sociali _____ - legali rappresentante del

"COMUNE DI MARACALAGONIS"

con sede in Maracalagonis, Via Nazionale _____ s.n.c., C.F. _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del predetto Comune in data _____, N. Reg. Del. _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D".

- _____, nato a _____ il giorno _____,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Presidente legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali " _____ "

con sede in _____, Via _____ n. _____, ove per la carica domicilio, codice fiscale _____, a quanto infra autorizzato giusta deliberazione dal Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio in data _____, che in copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera " E ".

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 30.01.2006 il Comune di Sinnai qualificava i servizi socio assistenziali ed educativi quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e provvedeva ad individuare la forma di gestione degli stessi in quella indiretta come prevista dall'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005;

- che con la medesima deliberazione consiliare si fornivano indirizzi in merito all'individuazione di un soggetto gestore esterno mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 38 della L.R. n° 23 del 23.12.2005, prevedendo peraltro in capo all'Amministrazione Comunale l'esercizio a suo insindacabile giudizio dell'opzione di individuare l'affidatario della procedura quale partner privato del soggetto misto pubblico privato che si andrà a costituire;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 78 del 06.03.2006 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica con ricorso a procedura ristretta (appalto – concorso) ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 23 del 23.12.2005 per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare per la durata di un anno la gestione integrata dei servizi socio assistenziali ed educativi opzionabile quale partner privato nel procedimento di costituzione

di un soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005.

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 310 del 24.10.2006 sono stati approvati i verbali della gara suddetta ed è stato determinato l'affidamento definitivo della gestione integrata dei servizi all'A.T.I. Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, Cooperativa Sociale Impara Con Noi Onlus con sede in Sinnai Via Fiume n° 17, Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus con sede in Cagliari Via Roma n° 167, Cooperativa Sociale Che Frades con sede in Santulussurgiu Via La Marmora n° 23, e per essa la Capogruppo Mandataria individuata Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14 per aver ottenuto il miglior punteggio sui criteri di valutazione pari a 73 punti su 100.

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 10.08.2006 e n° 67 del 07.11.2006 il Comune di Villasimius ha aderito alla procedura di gara di cui sopra al fine della gestione associata dei servizi nella forma della convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000;

- che anche i Comuni di Maracalagonis e Burcei, rispettivamente con deliberazioni dei propri Consigli Comunali n° 33 del 16.11.2006 e n° 32 del 15.11.2006, hanno aderito alla gestione associata dei servizi socio assistenziali in forma di convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000;

- che la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi afferenti l'area socio assistenziale ed educativa tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Villasimius e Burcei è stata sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 12.12.2006 e prevede all'art. 2 che “ Gli enti sottoscrittori individuano nell'Amministrazione Comunale di Sinnai il Comune Capofila a cui fa capo la gestione associata dei servizi socio assistenziali ed educativi oggetto della presente convenzione, che si avvarrà del gestore individuato a seguito di affidamento della procedura di gara con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 310

del 24.10.2006 (...)"

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 391 del 22/12/2006 si è proceduto ad individuare i servizi socio assistenziali ed educativi della gestione associata fra i comuni di Sinnai, Villasimius, Maracalagonis e Burcei affidati al gestore con i relativi stanziamenti di spesa occorrenti;

- che a seguito di protocollo d'intesa siglato fra i Sindaci delle Amministrazioni Comunali di Sinnai, Villasimius, Burcei e Maracalagonis, il Comune di Sinnai procedeva ad esercitare con deliberazione della G.C. n° 170 del 31.10.2007 l'opzione prevista nella procedura di gara sul gestore privato composto dall'A.T.I. Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, Cooperativa Sociale Impara Con Noi Onlus con sede in Sinnai Via Fiume n° 17, Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus con sede in Cagliari Via Roma n° 167, Cooperativa Sociale Che Frades con sede in Santulussurgiu Via La Marmora n° 23, e per essa la Capogruppo Mandataria individuata Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, prevedendo che la stessa, mediante la costituzione di una forma giuridica stabile individuata nel Consorzio di Cooperative Sociali, divenisse il primo partner privato operativo del soggetto misto pubblico privato individuato nella forma giuridica di "Fondazione di Partecipazione" assumendo la qualificazione di "Partecipante Fondatore" nel rispetto delle norme contenute nello Statuto della Fondazione.

- che con atto a rogito del notaio _____ Rep. Racc. si costituiva fra le Cooperative Sociali in Associazione Temporanea di Imprese il Consorzio di Cooperative denominato " _____" con sede in _____ Via _____ C.F. _____ P.Iva _____ iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n° _____ Capitale Sociale _____ (altre informazioni)

- che nelle date _____ con deliberazioni dei C.C. n° _____, _____, _____, _____ rispettivamente dei Comuni di Sinnai, Villasimius, Burcei e

Maracalagonis definivano di costituire una Fondazione di Partecipazione per la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali prevalentemente costituita e partecipata dai suddetti Comuni e con la partecipazione del partner privato sopra costituito quale partecipante fondatore a carattere operativo.

- con le medesime deliberazioni i suddetti Comuni approvavano peraltro ai fini della costituzione e degli adempimenti successivi connessi all'operatività della tessa lo Statuto e lo schema di atto costitutivo della Fondazione nonché stabilivano le quote di apporto di ciascuna Amministrazione rispettivamente al Fondo di Dotazione del Patrimonio ed al Fondo di Gestione;

- che allo scopo, quindi, di svolgere una concreta azione tesa al programmare e gestire i servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, è ora intenzione del "COMUNE DI SINNAI", del "COMUNE DI BURCEI", del "COMUNE DI VILLASIMIUS", del "COMUNE DI MARACALAGONIS" e con la partecipazione del CONSORZIO DI COOPERATIVE "_____", come sopra rappresentati, costituire una fondazione di partecipazione.

CIO' PREMESSO

I promotori fondatori:

- "COMUNE DI SINNAI";
- "COMUNE DI BURCEI";
- "COMUNE DI VILLASIMIUS";
- "COMUNE DI MARACALAGONIS";

e il Partecipante Fondatore "CONSORZIO _____"

come sopra rappresentati, dichiarano e stipulano quanto segue.

1. E' costituita una Fondazione denominata "**DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE**" in forma abbreviata "FORMA ABBREVIATA" con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c..

2. La Fondazione persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento.

La Fondazione dovrà assumere le seguenti caratteristiche principali:

- La fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

- In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, della presa in carico completa ed integrata dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale;
- La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.
- La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.
- La Fondazione garantisce la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

3. A costituire il fondo di dotazione iniziale, i Comuni Fondatori Promotori e il Consorzio Partecipante Fondatore, come sopra rappresentati, conferiscono a titolo gratuito alla Fondazione le seguenti somme:

- da parte del "COMUNE DI SINNAI", come sopra rappresentato, la somma di euro 20.000,00=(euro ventimila/00);
- da parte del "COMUNE DI BURCEI", come sopra rappresentato, la somma di Euro 5.000,00=(euro cinquemila/00);
- da parte del "COMUNE DI VILLASIMIUS", come sopra rappresentato, la somma di Euro 5.000,00=(euro cinquemila/00);
- da parte del "COMUNE DI MARACALAGONIS", come sopra rappresentato, la somma di Euro 10.000,00=(euro diecimila/00).
- da parte del "CONSORZIO PARTECIPANTE FONDATORE", come sopra rappresentato, la somma di Euro 20.000,00=(euro ventimila/00).

Il Fondo di dotazione attuale ammonta pertanto alla somma complessiva di Euro 60.000,00=(euro sessantamila/00).

4. A costituire il fondo di gestione iniziale della Fondazione, i Comuni Fondatori Promotori e il Consorzio Partecipante Fondatore, come sopra rappresentati, conferiscono alla medesima le seguenti somme:

- da parte del "COMUNE DI SINNAI", come sopra rappresentato, la somma di euro _____=(euro _____/00);
- da parte del "COMUNE DI BURCEI", come sopra rappresentato, la somma di Euro _____=(euro _____/00);
- da parte del "COMUNE DI VILLASIMIUS", come sopra rappresentato, la somma di _____=(euro _____/00);
- da parte del "COMUNE DI MARACALAGONIS", come sopra rappresentato, la _____=(euro _____/00);

Il Fondo di gestione attuale ammonta pertanto alla somma complessiva di Euro _____=(euro _____/00);

5. I Fondatori Promotori "COMUNE DI SINNAI", "COMUNE DI VILLASIMIUS", "COMUNE DI BURCEI", COMUNE DI MARACALAGONIS", così come sopra rappresentati, dichiarano la volontà di affidare, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005 i servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio, direttamente alla Fondazione che vi provvederà ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 dello Statuto.

6. Il Fondo Iniziale di Gestione sarà ulteriormente incrementato quale quota a carico del Fondatore Aderente Privato nella misura proporzionale alla quota di partecipazione per far fronte alle prime spese di costituzione e di funzionamento degli organi della Fondazione nonché in misura intera a fronte degli oneri da sostenere per la nomina del Direttore Generale anche mediante riduzione dei compensi dovuti a fronte delle prestazioni di servizio affidate;

7. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da numero 23(ventitre) articoli, viene dai componenti approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera " ____ ".

8. I Fondatori Promotori e il Partecipante Fondatore, come sopra rappresentati, procedono altresì alla nomina del Presidente della qui costituita Fondazione e dei primi componenti del Consiglio d'Indirizzo della stessa, spettanti di diritto a ciascuno dei medesimi ai sensi dell'art. 16 dello statuto, nelle persone dei signori:

- _____ nato a _____ il _____, Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- _____, nato a _____ il _____, Consigliere
- _____, nato a _____ il _____, Consigliere
- _____, nato a _____ il _____, Consigliere
- _____, nato a _____ il _____, Consigliere

9. Il Presidente della Fondazione procede altresì alla nomina, ai sensi dell'art. 20 dell'allegato statuto, del Direttore Generale nella persona di _____, nata a _____ il giorno _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____.

10. Ai sensi dell'art. 17 dell'allegato statuto, la suddivisione dei punti voto spettanti ai Fondatori Promotori e al Partecipante Fondatore è stabilita nelle seguenti percentuali:

- "COMUNE DI SINNAI": 15%;
- "COMUNE DI VILLASIMIUS": 15%;
- "COMUNE DI MARACALOGONIS" : 15%;
- "COMUNE DI BURCEI" : 15%.

“CONSORZIO” : 30%

11. I Fondatori Promotori, così come sopra rappresentati, dichiarano che potranno aderire in qualità di Fondatori Promotori alla qui costituita Fondazione i soggetti indicati nell'art. 11 che presenteranno specifica domanda indirizzata al Presidente della Fondazione, fornendo idonea documentazione relativa alla contribuzione alla Fondazione medesima. Essi saranno ammessi con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo della Fondazione.

12. L'adesione alla Fondazione da parte delle altre tipologie di membri diverranno operative soltanto a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione dell'apposito regolamento.

13. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente della medesima e dal Direttore Generale, disgiuntamente tra loro, ai quali vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

14. Il Consiglio di Indirizzo nella prima seduta procederà alla nomina del Consiglio di Gestione.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa dei componenti.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me Notaio letto alla presenza delle testimoni alle parti componenti che approvano e sottoscrivono.

FIRME

